

del 27 GEN. 2016

**Oggetto: Tribunale e Corte d'appello di Cagliari: Azienda ASL 8 di Cagliari c/D.U. - Liquidazione competenze professionali in favore dell'avv. Michele Loy**

### Il Responsabile del Servizio

- PREMESSO** che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai Dirigenti;
- VISTO** il D.L.gvo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la L.R. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 genn. 1995, n. 5";
- VISTA** la delibera del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito all'avv. Paola Trudu le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Legali;
- ATTESO** che, in data 18.09.2000, è stata notificata a questa Amministrazione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, una richiesta di rinvio a giudizio promossa a carico del sig. D.U., imputato dei reati di cui agli artt. 81 e 314 c.p., poiché nella sua qualità di dipendente presso la Cassa economica dell'Ospedale Psichiatrico di Cagliari, si è appropriato di somme di danaro appartenenti a diversi pazienti all'epoca ospiti di detto nosocomio;
- VISTA** la documentazione presente agli atti l'Azienda si è costituita in giudizio, in qualità di parte civile, col ministero dell'avv. Michele Loy cui ha conferito espresso mandato di tutela legale, con deliberazione n. 483 del 14.02.2002;
- ATTESO** che il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 3462 resa in data 15.11.01, ha condannato il sig. D.U. al risarcimento dei danni in favore di questa Azienda, costituitasi parte civile; la Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza del 22.02.2012 ha confermato la pronuncia di primo grado;
- RILEVATO** che anche la Corte Suprema di Cassazione, con pronuncia del 16.12.2015 ha dichiarato inammissibile il ricorso promosso dal D.U. avverso il giudizio d'appello e condannato il medesimo al pagamento delle spese processuali oltre al pagamento della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
- VISTE** le note dell'08.01.2016 dell'avv. Michele Loy con le quali chiede il pagamento delle competenze professionali maturate, tanto nel procedimento penale quanto nel procedimento esecutivo, promossi a carico del dipendente D.U., per i rispettivi importi lordi di € 7.895,59= ed € 16.216,10=;
- RITIENE** alla luce di quanto sopra esposto, di dover liquidare in favore del predetto legale le somme su indicate;
- CONSIDERATO** che per il fatto non sussiste conflitto di interessi con questa Azienda,

del 27 GEN. 2016**DETERMINA**

Per i motivi esposti in premessa:

- di liquidare, in favore dell'avv. Michele Loy, l'importo complessivo lordo di € 24.111,69=, a saldo delle competenze professionali maturate nel procedimento penale promosso, nanti la Corte d'Appello di Cagliari e nel procedimento esecutivo promosso nanti il Tribunale di Cagliari a carico del sig. D.U. e definiti con sentenza di condanna resa dalla Corte Suprema di Cassazione;
- di accreditare detto importo sul c.c. bancario intestato all'avv. Michele Loy;
- la spesa iscritta al bilancio d'esercizio 2016 della ASL e imputata alla voce: "altre sopravvenienze passive", codice conto 0802020701;
- di comunicare la presente determina all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 LR n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Affari Legali  
avv. Paola Trudu

sm

La determinazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti